
N. verbale: 2

N. delibera: 9

dd. 21 aprile 2020

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 21 aprile 2020 alle ore 9.30 con la presenza dei signori:

1) Massimo ASQUINI	P	14) Suzana KULIER	P
2) Paolo BEARZI	P	15) Elisabetta MACCARINI	P
3) Maurizio BON	P	16) Cristiana MORSOLIN	P
4) Anna Maria CISINT	P	17) Giuseppe NICOLI	P
5) Antonio DE LIETO	P	18) Sergio PACOR	P
6) Ciro DEL PIZZO	P	19) Gualtiero PIN	P
7) Fabio DELBELLO	P	20) Mauro STEFFÈ	P
8) Paolo Giuseppe FOGAR	P	21) Danilo TANZARIELLO	P
9) Annamaria FURFARO	P	22) Paolo VENNI	P
10) Giuliana GARIMBERTI	P	23) Francesco VOLANTE	P
11) Antonio GARRITANI	P	24) Gianfranco ZORZIN	P
12) Lucia GIURISSA	P	25) Marianna ZOTTI	P
13) Omar GRECO	P		

Totale presenti: 25

Totale assenti: 0

Presiede il Consigliere - Presidente Paolo BEARZI

Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO

Proponente

Area: AREA BILANCIO TRIBUTI E OPERE PUBBLICHE

Servizio: Nessuno

Unità Operativa: Tributi Locali

OGGETTO: Aliquote IMU anno 2020 - determinazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2019 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2019.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;

- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 107, comma 2, del DL 108/2020 che ha differito al 31/05/2020 il termine di deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID 19;
- con il ddl di conversione del DL n.18/2020 come approvato dal Senato in data 09.04.2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato differito al 31 luglio 2020.
- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2020 e la volontà dell'Amministrazione di continuare il trend di riduzione della pressione fiscale operata dal 2017 ad oggi.

Rilevato che si intende mantenere le misure e le tipologie di aliquote già deliberate per l'anno 2019, introducendo un'aliquota ridotta, **per agevolare il commercio, in particolare per l'avvio di nuove attività in locali ormai dismessi e sfitti da anni**, pari allo **0,46 per cento** del loro valore imponibile, per i fabbricati della categoria catastale C1 e C3 che non risultano essere

utilizzati a fini commerciali o artigianali al 31/12/2019 e che saranno oggetto di riavvio o apertura di nuova attività di tipo artigianale o commerciale, diversa da quella alimentare o di somministrazione.

L'aliquota ridotta sarà applicata presentando al Comune entro il 31/12/2020, dichiarazione di conformità del contratto sottoscritto e registrato ai sensi del protocollo d'intesa per le locazioni commerciali definito tra Confcommercio della Provincia di Gorizia e Confedilizia Gorizia-Monfalcone in data 13/02/2020.

Richiamata la deliberazione giunta n. 85 del 23/05/2020 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2020/2022;

Visti gli apposti pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della LR 21/2003 al fine di dare immediata attuazione agli adempimenti conseguenti;

Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione consiliare competente in data 16/04/2020.

DELIBERA

1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2020 nelle seguenti misure:

L'aliquota è ridotta al 0,36 per cento per le unità immobiliari, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le pertinenze delle stesse.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale o ex I.A.C.P., l'aliquota è fissata nella misura del 0,51 per cento del valore imponibile degli stessi.

Per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso l'aliquota è ridotta al 0,46 per cento.

Per le abitazioni concesse in comodato gratuito, con contratto registrato, dal soggetto passivo alle persone che si trovano nelle condizioni di grave disabilità di cui all'art. 1, comma 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, che le utilizzano come abitazione principale, l'aliquota è ridotta al 0,46 per cento.

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, per i quali sussiste riserva di gettito a favore dello Stato ai sensi dell'art.1, comma 744 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- *l'aliquota è pari al 1,00 per cento del loro valore imponibile, per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali D1 e D5.*
- *l'aliquota è pari al 0,76 per cento del loro valore imponibile per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9.*

Per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D1 che risultano dismessi ai fini produttivi e non più utilizzati già a partire dal 2019 se oggetto di riavvio dell'attività di produzione industriale nel corso del 2020, con assunzione di personale a tempo

indeterminato a Monfalcone di soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale, l'aliquota è del 0,76 per cento.

L'aliquota si applica dalla data di riavvio della produzione con assunzione di personale a tempo indeterminato a Monfalcone di soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale.

Per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D1 costruiti nel corso dell'anno 2020 l'aliquota è del 0,76 per cento. Si intende in questo caso il fabbricato di nuova costruzione realizzato per l'avvio nel corso del 2020 di una nuova attività produttiva con assunzione di personale a tempo indeterminato a Monfalcone di soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale.

L'aliquota è applicabile dalla data di accatastamento del fabbricato di nuova costruzione facente parte del gruppo catastale D1 e di assunzione del suddetto personale.

Non si applica l'aliquota ridotta invece per fabbricati esistenti oggetto di variazione catastale ovvero di nuovo e distinto accatastamento a seguito di variazione o ampliamento di fabbricato o complesso industriale già esistente, per il quale si continua ad applicare l'aliquota del 1,00 per cento.

Per le abitazioni concesse in locazione ai sensi dell'accordo territoriale per il territorio del Comune di Monfalcone sottoscritto in data 09/01/2018 da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e di quelle dei conduttori, (prot. n. 942 di data 09/01/2018) in attuazione della L. 431/1998 e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze **l'aliquota è del 0,85 per cento.**

Per le abitazioni concesse in locazione esclusivamente a soggetti residenti, con asseverazione da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia ovvero di quelle dei conduttori, firmatarie dell'accordo territoriale per il Comune di Monfalcone (prot. n. 942 di data 09/01/2018, del rispetto del seguente criterio di numerosità massima di occupanti per superficie utile calpestabile dell'abitazione, l'aliquota è del 0,76 per cento:

Abitazione (Superficie in mq.)	N. massimo di occupanti (per nuclei anagrafici residenti)
da 28 mq a 35 mq.	1
da 36 mq. a 60 mq.	2
da 61 mq a 75 mq.	3
da 76 mq. a 85 mq.	4
da 86 mq. a 95 mq.	5
oltre 95 mq.	6 (massimo)

Nel calcolo della superficie netta calpestabile si escludono terrazze e balconi ma si comprendono tutti i locali accessori.

Ai fini dell'asseverazione da presentare, unitamente a copia del contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate, per poter applicare l'aliquota ridotta del 7,6 per mille e per il successivo controllo da parte del Comune, la superficie da considerare è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Ogni variazione apportata al contratto, sia in termini di durata, che d'integrazione, cessazione, risoluzione anticipata o proroga, va tempestivamente comunicata al Comune e alla organizzazione che ha redatto l'asseverazione a garanzia del rispetto dei criteri di numerosità massima di occupanti per superficie utile calpestabile dell'abitazione sopra definiti.

Resta inteso che, come previsto dal comma 760 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune (che potrà essere in termini generali del 8,5

per mille o del 7,6 per mille per i solo contatti di locazione che rispettano le condizioni di numerosità massima per superficie utile calpestabile dell'abitazione sopra descritti), e' ridotta al 75 per cento.

L'aliquota di base è fissata nella misura del 0,85 per cento del valore imponibile degli immobili per gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli.

Per le aree fabbricabili acquistate nel corso del 2020, ubicate nella zona industriale ed artigianale prevista dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, l'aliquota è del 0,46 per cento. L'aliquota è applicabile per il periodo massimo di 2 anni dalla data d'acquisto dell'area.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il sussistere delle condizioni previste per l'applicazione dell'aliquota ridotta tramite l'invio del contratto d'acquisto dell'area.

Per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C1, C3, C4 e C5, anche se sfitti, **l'aliquota è ridotta al 0,70 per cento del loro valore imponibile.**

Per agevolare il commercio, in particolare per l'avvio di nuove attività in locali ormai dismessi e sfitti da anni, si prevede per l'IMU 2020, l'aliquota ridotta dello 0,46 per cento del loro valore imponibile, per i fabbricati della categoria catastale C1 e C3 che non risultano essere utilizzati a fini commerciali o artigianali al 31/12/2019 e che saranno oggetto di riavvio o apertura di nuova attività di tipo artigianale o commerciale, diversa da quella alimentare o di somministrazione.

L'aliquota ridotta sarà applicata presentando al Comune entro il 31/12/2020, dichiarazione di conformità del contratto sottoscritto e registrato ai sensi del protocollo d'intesa per le locazioni commerciali definito tra Confcommercio della Provincia di Gorizia e Confedilizia Gorizia-Monfalcone in data 13/02/2020.

Per i fabbricati sfitti, diversi da quelli delle categorie catastali C1, C3, C4 e C5 e del gruppo catastale D, l'aliquota è pari al 1,06 per cento del loro valore.

Per fabbricato sfitto si intende l'unità immobiliare non locata, priva di utenze attive e per la quale non c'è denuncia e pagamento della tassa sui rifiuti.

Per i fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione edilizia straordinaria, che non permettono l'occupazione e l'utilizzo dei fabbricati medesimi, si applica l'aliquota dello **0,85 per cento**, dalla data d'inizio lavori a quella di fine lavori ovvero di effettivo utilizzo se precedente.

L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e quella per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è azzerata.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

- 2) di prevedere la pubblicazione delle aliquote IMU 2020 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità indicate in premessa;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, stante l'approssimarsi dei termini di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Bilancio Tributi e Opere Pubbliche, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Bilancio Tributi e Opere Pubbliche, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni Consiliari I[^]-II[^]-III[^] e IV[^], nella seduta congiunta tenutasi, con modalità telematica, il giorno 16 aprile 2020.

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:

- **attuare compiutamente la politica fiscale connessa al bilancio 2020/2022.**

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.

Accertato che la presente seduta è stata convocata e si tiene con modalità telematiche che garantiscono l'accertamento dell'identità degli intervenuti in videoconferenza;

Dato atto che tale modalità ha consentito a tutti i componenti del Consiglio comunale di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sul presente argomento all'ordine del giorno.

Visto che il presente provvedimento è stato presentato e trattato congiuntamente a tutti gli altri punti iscritti all'ordine del giorno odierno, dal n. 6 all'11 e relativi alle tariffe e al bilancio di previsione 2020/22, e a quest'ultimo si fa espresso rinvio per la descrizione sintetica dell'esposizione e degli interventi.

*Dato atto che il Consigliere **Giuseppe Nicoli**, del g.c. di Forza Italia, ha presentato per questo provvedimento n. 6 emendamenti e un Ordine del Giorno collegato al punto in esame.*

*Sugli emendamenti il Dirigente dell'Area Bilancio Tributi e Opere Pubbliche, dott. **Marco Mantini**, ha espresso parere tecnico/contabile negativo in quanto alterano gli equilibri di bilancio e pertanto non sono accoglibili.*

Sulla base di tale parere tecnico il Presidente, non pone in votazione gli emendamenti che vengono allegati al verbale della seduta odierna.

*Sull'Ordine del Giorno il Dirigente dell'Area Bilancio Tributi e Opere Pubbliche, **dott. Marco Mantini** ha espresso il parere tecnico di non ammissibilità in quanto lo stesso genera disequilibrio e quindi analogamente a quanto operato per gli emendamenti il Presidente non pone in votazione l'O.d.G. che viene allegato al verbale dell'odierna seduta.*

*Esaurite le dichiarazioni di voto sull'insieme di tutti i provvedimenti iscritti all'o.d.g. odierno dal n. 6 al n. 11, come riportato nella delibera relativa al bilancio di previsione 2020-2022, il **Presidente del Consiglio Paolo Bearzi**, attraverso la piattaforma dedicata, pone in votazione il provvedimento e con successivo quesito la sua immediata eseguibilità;*

Con

- **16 voti favorevoli** (Cisint, Bearzi, Nicoli, Steffè, Del Pizzo, de Lieto, Pacor, Volante, Bon, Venni, Asquini, Tanzariello, Kulier, Zotti, Garritani, Garimberti)
- **9 voti contrari** (Morsolin, Pin, Furfaro, Giurissa, Zorzin, Delbello, Fogar, Greco, Maccarini)

palesamente espressi da 25 Consiglieri presenti

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata

e con

- **15 voti favorevoli** (Cisint, Bearzi, Nicoli, Steffè, Del Pizzo, Pacor, Volante, Bon, Venni, Asquini, Tanzariello, Kulier, Zotti, Garritani, Garimberti)
- **8 voti contrari** (Morsolin, Pin, Furfaro, Giurissa, Zorzin, Delbello, Fogar, Greco)

*palesamente espressi da 23 Consiglieri votanti su 25 Consiglieri presenti dando atto che non hanno partecipato alla votazione per l'I.E. i Consiglieri **de Lieto e Maccarini**, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni*

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere - Presidente
Paolo BEARZI

Il Segretario Generale
Francesca FINCO